

Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)

Commenti

1 In generale

In virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse per la procedura d'esecuzione e di fallimento. È ciò che ha fatto emanando l'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35).

La presente revisione prende le mosse dall'adozione, il 16 dicembre 2016 da parte del Parlamento, dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF (FF 2016 7935); il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2017. Secondo questa nuova disposizione il debitore escusso può chiedere all'ufficio d'esecuzione, presentando una relativa domanda, di non dare notizia a terzi circa procedimenti esecutivi se, per tre mesi, il creditore non ha preso provvedimenti per eliminare l'opposizione. Come già previsto nell'ambito dei lavori preliminari (Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 19 febbraio 2015 sull'iniziativa parlamentare 09.530, FF 2015 2641 2649 seg.), per tali domande e il loro trattamento da parte dell'ufficio d'esecuzione va prevista una *tassa*. Il nuovo articolo 12b AP-OTLEF introduce tale tassa.

La presente revisione propone inoltre alcune altre modifiche dell'ordinanza sulle tasse che si sono rivelate necessarie negli ultimi anni. L'ordinanza sulle tasse è anche adeguata alle mutate condizioni quadro del gruppo e-LEF.

2 Le singole disposizioni

2.1 Articolo 9

Capoverso 1^{bis}: la OTLEF prevede una tassa forfettaria per diverse attività delle autorità. Può tuttavia succedere che, in un singolo caso, l'onere effettivo delle autorità sia molto elevato e che la tassa forfettaria sia eccessivamente bassa. Per questi casi diverse disposizioni della OTLEF prevedono di fatturare ogni mezz'ora o ora supplementare (cfr. art. 11, 12 cpv. 2, 20 cpv. 3, 30 cpv. 5, 46 cpv. 1 lett. c OTLEF) aumentando la tassa di 40.- franchi per ogni mezz'ora supplementare, con l'eccezione dell'articolo 46 capoverso 1 lettera c OTLEF. Il diritto vigente non prevede invece tale possibilità per la stesura di atti, sebbene anche in questo ambito in singoli casi, segnatamente nella procedura di fallimento, il tempo necessario può superare un'ora. Il Consiglio federale propone pertanto di prevedere la possibilità di aggiungere un adeguato supplemento anche per la stesura di atti.

Capoversi 5 e 6: dal 1° dicembre 2015 l'impiego dello standard e-LEF 2.1.01 è obbligatorio per gli uffici d'esecuzione. Pertanto molti creditori lavorano già con un

programma che permette loro di presentare i procedimenti di esecuzione attraverso il gruppo e-LEF. Ciò semplifica notevolmente il lavoro degli uffici d'esecuzione; in particolare perché i dati rilevanti non devono più essere inseriti a mano nel sistema.

Anche se nel 2016 un terzo circa di tutti i procedimenti esecutivi è già stato presentato mediante il gruppo e-LEF ed è prevedibile che tale percentuale aumenti ulteriormente in futuro, un numero importante di creditori continua a presentare agli uffici di esecuzione competenti richieste cartacee. Ciò comporta un onere notevole per gli uffici. L'articolo 9 capoverso 5 AP-OTLEF permette di addossare questo onere supplementare a coloro che lo causano. Comunque, per non penalizzare i privati sprovvisti dei necessari dispositivi tecnici, tale tassa può essere riscossa soltanto nei confronti delle cosiddette unità IDI. Secondo la definizione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03), oltre ai soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio, tali unità comprendono in particolare anche le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Per evitare equivoci, l'articolo 9 capoverso 6 AP-OTLEF prevede espressamente che, alla conclusione della procedura esecutiva, la relativa tassa non può essere addossata al debitore (in deroga alla regola generale dell'art. 68 LEF e in attuazione del principio di causalità).

2.2 Articolo 12b

L'articolo 8a capoverso 3 LEF, recentemente introdotto dal Parlamento, prevede che, alla scadenza di un termine di tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo, il debitore escusso possa chiedere all'ufficio d'esecuzione di non dar più notizia del procedimento esecutivo a terzi. Al creditore precedente è quindi impartito un termine di 20 giorni per fornire la prova che ha avviato tempestivamente una procedura di eliminazione dell'opposizione. Se la prova non è fornita, non è più data notizia a terzi del procedimento esecutivo.

Per tali domande e il loro trattamento va prevista una tassa a carico del debitore richiedente. La tassa deve essere pagata insieme alla presentazione della domanda, altrimenti non si entra nel merito di quest'ultima. Se la domanda venisse successivamente accolta, l'addebito al creditore precedente sarebbe praticamente impossibile e metterebbe in moto una nuova complicata procedura. Il debitore escusso deve pertanto assumere le relative spese a titolo definitivo e indipendentemente dall'esito della procedura.

Il Consiglio federale propone una tassa di 20 franchi: al creditore va trasmessa e notificata una decisione. Un'eventuale risposta del creditore deve essere esaminata dall'ufficio d'esecuzione e il risultato va comunicato al debitore mediante una decisione. A ciò si aggiungono le spese per la notificazione al creditore e al debitore (art. 13 cpv. 1 LEF).

Anche se, per il debitore escusso in modo ingiusto o abusivo, la riscossione di una tale tassa rappresenta un notevole ostacolo, l'importo va messo in relazione con il diritto vigente: finora la relativa pretesa poteva essere fatta valere soltanto per via giudiziaria. Rispetto a ciò e soprattutto all'obbligo di anticipare le spese del procedimento civile (art. 98 CPC) e al rischio connesso al disciplinamento legale della

liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC), la normativa proposta migliora in modo decisivo la posizione del debitore escusso indebitamente.

2.3 **Articolo 13**

Il *capoverso 1* è stato modificato sotto il profilo redazionale senza che ciò implichi modifiche materiali.

Capoverso 2^{bis}: gli atti esecutivi possono essere notificati in modi diversi. Un tipo di notificazione che ha dato buoni risultati nella pratica consiste nell'informare il destinatario, per scritto, per telefono o via sms, che può ritirare l'atto esecutivo presso l'ufficio di esecuzione. Questo tipo di notificazione è vantaggioso per tutte le parti: l'ufficio può fare a meno della ricerca del destinatario, in parte onerosa; infatti, se quest'ultimo non si trova al suo domicilio, devono essere effettuati diversi tentativi di notificazione, il che può aumentare notevolmente l'onere e i costi. Per il destinatario una notificazione di questo tipo evita la visita dell'ufficiale esecutore al domicilio o sul posto di lavoro, spesso sgradevole; il precetto esecutivo può così essere ritirato senza che altri ne vengano a conoscenza. Anche per il creditore la notificazione presso l'ufficio di esecuzione può presentare dei vantaggi perché spesso può avvenire più rapidamente e con minori spese.

In proposito il Tribunale federale ha fatto notare che la notificazione di un atto esecutivo presso l'ufficio è senz'altro ammissibile (DTF 138 III 25, 26). Il debitore non è tuttavia obbligato a ritirare il precetto esecutivo (DTF 136 III 155, 156). Per quanto concerne le tasse, il Tribunale federale ha deciso che la prassi di alcuni uffici di riscuotere una tassa di 5 franchi per il ritiro presso l'ufficio non ha alcun fondamento nella vigente tariffa in materia di tasse (sentenza 5A_732/2009 del 14 febbraio 2010, consid. 3.3.3; cfr. anche DTF 38 III 25, 28). In considerazione di questa giurisprudenza gli uffici di esecuzione hanno talvolta rinunciato a notificare i precetti esecutivi presso l'ufficio. Pertanto, per permettere nuovamente questa forma di notificazione, va prevista la possibilità, in caso di notificazione presso l'ufficio di esecuzione, di addebitare le spese per la trasmissione dell'invito a ritirare l'atto (segnatamente le spese postali e di telecomunicazione) cui va aggiunta una tassa di 8 franchi.

Capoverso 3 lettera d: dalla revisione del 1996, l'articolo 16 capoverso 1 OTLEF prevede una tassa di base per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione del precetto esecutivo. Diversamente dal diritto precedente al 1997, le tasse postali non sono comprese; esse figurano separatamente alla voce «spese in generale» (art. 13 OTLEF) e devono in linea di massima essere rimborsate. L'articolo 13 capoverso 2 OTLEF dispone attualmente che, in caso di notificazione da parte dell'ufficio, sono dovute solamente le tasse postali così risparmiate. Esse equivalgono a quanto fatturato dalla Posta svizzera per il suo servizio «Atti esecutivi (AE)» e attualmente ammontano a 8 franchi. Per chiarezza allora era stato esplicitamente precisato che non dovevano essere rimborsate le cosiddette *tasse per l'invio raccomandato* che l'ufficio poteva fatturare (art. 13 cpv. 3 lett. d OTLEF). La disposizione serviva quindi, in altri termini, a eliminare una pratica esistente fino all'emanazione dell'ordinanza sulle tasse riveduta, nel 1996 (cfr. DTF 119 III 133 consid. 3). Malgrado la sua chiara formulazione (tassa e non spesa), la disposizione viene sempre interpretata dalle persone che non hanno dimestichezza con questa

giuridica, ciò non sia opportuno. Infatti nella pratica il ritiro del procedimento esecutivo da parte del creditore è relativamente frequente. La possibilità del ritiro e la conseguenza che ne deriva, vale a dire la rinuncia a comunicare il procedimento esecutivo a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF), è un incentivo importante per spingere i debitori a pagare un debito aperto. Ciò ha conseguenze positive per tutti gli interessati. La relativa procedura dovrebbe pertanto svolgersi nel modo più semplice ed economico possibile.

È risaputo che alcuni creditori, per ritirare un procedimento esecutivo, chiedono ai debitori anche un'indennità d'inconvenienza talvolta elevata. Anche questa pratica è tale da complicare un'intesa tra le parti. L'OTLEF non può tuttavia porre rimedio a questa situazione poiché si rivolge esclusivamente agli uffici. È quindi ancora più necessario evitare di ostacolare ulteriormente un'eventuale intesa tra debitore e creditore. Occorre infine rilevare che in molti casi la dichiarazione di ritiro è effettuata mediante una comunicazione e-LEF; questo genere di comunicazione può essere trattato automaticamente dall'ufficio di esecuzione e causa quindi un onere supplementare esiguo. Il Consiglio federale ritiene pertanto che in futuro la registrazione del ritiro debba essere gratuita.

2.7 **Articolo 48**

Capoverso 1: l'articolo 48 disciplina la tassa per le decisioni nella procedura sommaria di esecuzione. Le procedure di questo genere sono enumerate nell'articolo 251 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). Tra le principali procedure sommarie vi sono le decisioni di rigetto dell'opposizione, di fallimento, di sequestro e di concordato.

L'ordinanza sulle tasse disciplina le spese processuali ai sensi dell'articolo 95 capoverso 2 CPC per la procedura sommaria in materia di esecuzione. Secondo l'articolo 96 CPC, le relative tariffe sono stabilite dai Cantoni. L'articolo 16 capoverso 1 LEF prevede tuttavia da tempo che il Consiglio federale stabilisca la tariffa delle tasse per la procedura esecutiva; in proposito il Tribunale federale ha osservato che tale competenza comprende anche le tasse della procedura sommaria in materia di esecuzione (DTF 54 I 161 consid. 2).

Le tasse stabilite dal Consiglio federale nell'articolo 48 OTLEF sono relativamente basse in confronto alle tasse previste nelle tariffe cantonali. Ciò si spiega da un lato con il fatto che in molti casi si tratta di procedure relativamente semplici. Dall'altro nella procedura esecutiva le tasse devono consapevolmente essere contenute per non creare ostacoli supplementari all'attuazione del diritto. Questi principi devono valere anche in futuro. Tuttavia anche nell'ambito della procedura sommaria in materia di esecuzione vi sono casi estremamente complessi, in cui sono in gioco interessi economici importanti, ad esempio nel caso del riconoscimento di sentenze arbitrali straniere o nei casi di sequestro. In questo ambito, la tassa di giustizia massima prevista dal diritto vigente, pari a 2000 franchi, appare inadeguata e spesso non è in un rapporto ragionevole con l'onere del giudice e con le ripetibili da versare in casi analoghi. Le considerazioni legate a una tariffa sociale non hanno alcuna importanza per valori litigiosi milionari. Pertanto i giudici dovranno in futuro poter riscuotere tasse di giustizia più elevate nei casi più complessi e quando il valore litigioso è relativamente elevato. Il previsto aumento concerne tuttavia soltanto valori litigiosi

